DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, DI FONDAZIONI BANCARIE E DI GARE INDETTE DALLA CONSIP S.P.A

Art. 4

Disposizioni in materia di fondazioni bancarie

Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre (2005)". Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre (2005)";

b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre (2005)"; Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre (2005)". Il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonche' a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, e' fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresi' investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditivita' di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attivita' istituzionale o di quella delle imprese strumentali". 4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" e' soppressa

Versione in vigore dal 12 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-versamento-e-riscossione-di-tributi/art-4-disposizioni-in-materia-di-fondazioni-bancarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it